



Le aliquote **IMU (Imposta municipale propria)** vigenti per l'anno **2021** sono state stabilite dal Consiglio Comunale con la Deliberazione n. **10 del 29 aprile 2021**. Esse vengono di seguito riportate, unitamente alle relative fattispecie impositive.

Pr.	Fattispecie impositiva	Aliquote nuova IMU anno 2021 (per cento)
1	Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ¹ , ivi comprese quelle ad esse assimilate ² , classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11 e relative pertinenze ³ , classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7:	escluse
2	Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ¹ , ivi comprese quelle ad esse assimilate ² , classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze ³ , classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7:	0,54%
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133:	0,10%⁴
4	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati:	0,14%⁵
5	Unità immobiliari adibite ad uso abitativo e relativa pertinenza, classificata in una delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, concesse in uso gratuito, con apposito contratto scritto e registrato, a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente ed unitamente al proprio nucleo familiare, e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica:	0,69%⁶
6	Unità immobiliari adibite ad uso abitativo, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, limitatamente ad una sola unità immobiliare ed a condizione che la stessa non risulti locata:	0,69%⁷
7	Unità immobiliari regolarmente locate, con apposito contratto scritto e registrato, anche parzialmente ed a prescindere dalla natura e durata, fatta esclusione per le unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo catastale D:	0,74%⁸
8	Alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Enna e regolarmente adibiti ad abitazione principale dagli assegnatari:	0,74%⁹
9-1	Unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo catastale D/1 e D/7 possedute da soggetti passivi non aventi residenza anagrafica o sede legale nel Comune di Regalbuto:	1,06%¹⁰
9-2	Unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo catastale D/1, D/2, D/7 e D/8 possedute da soggetti passivi aventi residenza anagrafica o sede legale nel Comune di Regalbuto:	0,90%¹¹
10	Aree fabbricabili:	1,06%
11	Terreni agricoli:	esenti
12	Restanti immobili:	1,06%¹²

*note*

1	Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
2	Unità immobiliari di cui all'articolo 1, comma 741, lettera c), della L. 27 dicembre 2019, n. 160: unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale; la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai sensi dell'articolo 9 del vigente Regolamento comunale di disciplina dell'imposta, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata -in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare-.
3	Nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
4	Per tale fattispecie impositiva l'aliquota di base è pari allo 0,1 per cento e può essere soltanto diminuita fino all'azzeramento ai sensi dell'articolo 1, comma 750, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.
5	Per tale fattispecie impositiva l'aliquota di base è pari allo 0,1 per cento e può essere diminuita fino all'azzeramento o aumentata fino allo 0,25 per cento ai sensi dell'articolo 1, comma 751, della L. 27 dicembre 2019, n. 160. Attenzione: l'IMU va corrisposta utilizzando il nuovo codice tributo F24 "3939" denominato "IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita - COMUNE".
6	L'aliquota da applicare nei casi di unità immobiliari concesse in comodato per le quali, ricorrendone i presupposti ai sensi dell'articolo 1, comma 747, lettera c), della L. 27 dicembre 2019, n. 160, è prevista la riduzione della base imponibile del 50 per cento, è quella indicata al punto n. 12 per i "Restanti immobili".
7	Per gli effetti dell'articolo 1, comma 48, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è applicata nella misura della metà. L'aliquota da applicare, in questi casi, è quella indicata al punto n. 12 per i "Restanti immobili".
8	Per gli effetti dell'articolo 1, comma 760, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta è ridotta al 75 per cento. L'aliquota da applicare, in questi casi, è quella indicata al punto n. 12 per i "Restanti immobili".
9	Ai sensi dell'articolo 1, comma 749, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari -IACP- si applica la detrazione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.



10	L'imposta dovuta è così suddivisa: 0,76 per cento a favore dello Stato -codice tributo F24 "3925"-; 0,30 per cento a favore del Comune -codice tributo F24 "3930"-.
11	L'imposta dovuta è così suddivisa: 0,76 per cento a favore dello Stato -codice tributo F24 "3925"-; 0,14 per cento a favore del Comune -codice tributo F24 "3930"-.
12	Aliquota residuale da applicare anche nei seguenti casi: - unità immobiliari concesse in comodato per le quali, ricorrendone i presupposti ai sensi dell'articolo 1, comma 747, lettera c), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prevista la riduzione della base imponibile del 50 per cento; - unità immobiliari possedute da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, per le quali, ricorrendone i presupposti ai sensi dell'articolo 1, comma 48, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'imposta è applicata nella misura della metà; - unità immobiliari locare a canone concordato, per le quali, ricorrendone i presupposti ai sensi dell'articolo 1, comma 760, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prevista la riduzione dell'imposta al 75 per cento; - unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo catastale D, diverse da quelle indicate ai punti 9-1 e 9-2 del superiore quadro di aliquote -0,76 per cento a favore dello Stato con codice tributo F24 "3925"; 0,30 per cento a favore del Comune con codice tributo F24 "3930"-.

Detrazioni ed agevolazioni

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto autonomo per le case popolari (IACP).

Anche per l'anno 2021, al fine di incentivare e favorire un miglior decoro urbano del centro storico di Regalbuto, nella Zona A identificata nel vigente PRG, nel caso di rifacimento di prospetti esterni degli immobili o altri interventi di recupero edilizio purché sia compreso il rifacimento dei prospetti esterni, la cui non realizzazione comporta la decadenza del beneficio, regolarmente autorizzati da parte del Comune di Regalbuto, sia per unità immobiliari adibite ad abitazione principale che per i restanti immobili ad esclusione delle categorie del gruppo catastale D, è prevista la massima riduzione di aliquota consentita dalla normativa vigente previa presentazione del certificato di abitabilità con relazione fotografica resa ai sensi del T.U. di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, pre e post intervento, che comprovi gli avvenuti lavori.

ATTENZIONE: Il diritto alle aliquote ridotte si rileva dalla dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il servizio tributi, che deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine del 30 giugno 2022 e di ciascun anno seguente, ricorrendone i presupposti.

Per i residenti all'estero che possiedono immobili in Italia, il versamento dell'imposta va effettuato con **Bonifico Bancario** intestato a "Comune di Regalbuto (EN), Servizio di Tesoreria", c/o Unicredit S.p.A. – Agenzia di Regalbuto, Codice IBAN: IT 96 I 02008 83710 000300003773. Nella causale del versamento **dovranno essere riportati gli stessi dati contenuti nel modello F24**, ovvero: codice fiscale; imposta (IMU); codice tributo; anno di riferimento; - tipologia della rata ("Acconto", "Saldo" o "Unica soluzione").

Per le ulteriori informazioni di dettaglio si rinvia alla sopracitata Deliberazione Consiliare approvativa delle aliquote di imposta IMU per l'anno 2021.

Indirizzo comunale di posta elettronica cui rivolgersi per ottenere eventuali chiarimenti: **protocollorehalbuto@pec.it**.